



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



STAGIONE SPORTIVA 2023/2024

Comunicato Ufficiale n. 10/GST del 15 novembre 2023

GIUDICE SPORTIVO

GARE DEL CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

GARE DEL 4/11/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 4/11/2023 CITTA' DI TORRE DEL GRECO - G.B. CAPRESE

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca: - visto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla CITTA' DI TORRE DEL GRECO con il quale la reclamante, sulla circostanza che: - la società GB CAPRESE aveva fatto partecipare alla gara in epigrafe di Campionato Regionale di Prima categoria. Girone F del 04.11.2023 il calciatore Milano Giorgio (nato il 18.01.1996), che espulso nella gara del 28.10.23, non avrebbe dovuto partecipare in quanto non aveva scontata la squalifica di due giornate con provvedimento disciplinare pubblicato sul C.U. n. 43 del 30.10.2023, pg. 428; richiedeva che venisse inflitta a danno della Società reclamata, la punizione sportiva della perdita della gara con il risultato di 0/3 ai sensi dell'art.10 -comma 6 del CGS; - la Società GB CAPRESE, ricevuta la comunicazione in ottemperanza dell'art. 67 - comma 6 CGS ,presentava controdeduzioni al reclamo della società Città di Torre del Greco, assumendo che la presenza in campo del proprio calciatore Milano Giorgio era del tutto regolare e ciò perché in data 3.11.23 veniva pubblicato sul C.U. n. 45 C.R.

Campania una " errata corrige" con la quale veniva eliminato il provvedimento disciplinare, della squalifica di due giornate, al calciatore Milano Giorgio per assegnare lo stesso provvedimento al calciatore Sena Antonio della Società Ester 2023; -effettuati i necessari controlli effettivamente è risultato quanto controdedotto dalla Società GB CAPRESE e quindi la presenza nella gara in epigrafe del calciatore Milano Giorgio, calciatore della società GB CAPRESE, era regolare; P.Q.M.: a) Rigetta il ricorso e per l'effetto omologa il risultato di 1 a 2 in favore della GB CAPRESE raggiunto sul campo; b) Dispone restituire la tassa reclamo alla Società Città di Torre del Greco, esistendo motivi oggettivi e particolari che hanno comportato l'errore alla stessa di presentazione del ricorso.

Il Giudice Sportivo Territoriale

Avv. Maurizio La Duca

GARE DEL CAMPIONATO UNDER 16 REGIONALE MASCHILE C11

GARE DEL 5/11/2023

DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO

Gara del 5/11/2023 BOYS MELITO - REAL MARANO

Il Giudice Sportivo Territoriale, Avv. Maurizio La Duca: - visto il preannunzio nonché il reclamo, presentati nei termini dalla società POL.D.BOYS MELITO, con il quale la reclamante richiedeva la vittoria della gara, con il risultato di 0/3; il tutto in quanto la reclamata, REAL MARANO, ha fatto prendere parte alla gara in epigrafe il calciatore Laprano Antonio (nato il 24.12.2009) nonché il calciatore Maisto Raffaele (nato l' 11.11.2009), che

alla data di svolgimento della stessa, non avevano compiuto il 14[^] anno di età - effettuati i dovuti accertamenti, è effettivamente risultato che il calciatore Laprano Antonio (nato il 24.12.2009) ed il calciatore Maisto Raffaele (nato il 11.11.2009), alla data dello svolgimento della gara del 05/11/2023, non avevano compiuto anagraficamente il 14[^] anno di età; il tutto in violazione della normativa "sub limite d'età" giusta C.U. n. 1/ attività Giovanile del 21.7.2023, pg.13, FIGC-LND-CR Campania; - ritualmente evocata la reclamata, la stessa non ha presentato memorie difensiva; - dato atto della rituale comunicazione alle parti ex art.67 - 6[^] comma C.G.S. - visto l'art. 10 -1[^] comma lettera a); P.Q.M.

a) accoglie il ricorso e per l'effetto, ai sensi dell'art. 10- 1[^] comma del C.G.S., infligge alla Società REAL MARANO la punizione sportiva della perdita della gara, con il risultato di 0/3, in favore della reclamante; b) infligge alla Società REAL MARANO l'ammenda di euro 50,00; c) dispone rimborsarsi l'importo del contributo di accesso alla giustizia sportiva alla reclamante Società.

Il Giudice Sportivo Territoriale
Avv. Maurizio La Duca

PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari.

SOCIETA'

PERDITA DELLA GARA:

REAL MARANO
vedi delibera

AMMENDA

Euro 50,00 REAL MARANO
vedi delibera

Publicato in NAPOLI il 15 novembre 2023

Il Segretario
Giuseppe Aversano

Il Presidente
Carmine Zigarelli